

“Seicento” del Prosciutto di San Daniele intero con osso, disossato intero, disossato sezionato in tranci, affettato e confezionato, di cui all’art. 8.1.5; anche per la categoria “Seicento” del Prosciutto di San Daniele intero con osso, disossato intero, disossato sezionato in tranci, affettato e confezionato l’indicazione della durata della stagionatura è convenzionalmente espressa in numero di mesi, ed è calcolata come differenza tra il mese in cui si effettua la determinazione della stagionatura e il mese della data di inizio salagione.

Con riferimento alla stagionatura del Prosciutto di San Daniele è vietato l’utilizzo di qualificazioni, segni e diciture diversi da quelli regolamentati dal presente disciplinare, nonché diversi dalle informazioni sulla stagionatura del Prosciutto di San Daniele di cui al precedente paragrafo. Il medesimo divieto vale anche per la pubblicità e la promozione del Prosciutto di San Daniele, in qualsiasi forma o contesto.

Ad eccezione dei segni e diciture regolamentati dal presente disciplinare, riportati negli artt. 5 e 8, è vietato l'utilizzo di aggettivi laudativi associati alla denominazione “Prosciutto di San Daniele”, quali extra, super, classico e autentico. Il medesimo divieto vale anche per la pubblicità e la promozione del Prosciutto di San Daniele, in qualsiasi forma o contesto.

Sono invece ammesse tutte le indicazioni relative alle modalità di presentazione del prodotto (quali per esempio: intero con osso, disossato, affettato, etc.).

26A03947

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 luglio 2026.

Integrazione delle zone di frontiera o di transito.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2019 con il quale, ai sensi del comma 1-*quater*, dell’art. 28-*bis*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, sono state individuate le zone di frontiera o di transito ai fini dell’attuazione della procedura accelerata di esame della richiesta di protezione internazionale e sono state istituite sezioni delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;

Visti gli articoli 43, 44, 45 e 54 del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 (c.d. Regolamento procedure) relativi alle procedure di asilo alla frontiera;

Vista la comunicazione prot. n. 4355 del 28 aprile 2026, con la quale il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione ha provveduto a comunicare alla Commissione europea i luoghi in cui vengono espletate le procedure di frontiera, ai sensi dell’art. 54 del citato regolamento;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante «Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024» e, in particolare, l’art. 11 il quale,

al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure accelerate, dispone che le zone di frontiera e di transito siano individuate con decreto del Ministro dell’interno;

Ritenuto di dover integrare il decreto ministeriale 5 agosto 2019, con l’individuazione di nuove zone di frontiera o di transito nelle quali, per le domande di protezione internazionale, si applicano le procedure accelerate;

Ritenuto, altresì, che l’esame delle domande di protezione internazionale presentate nelle zone di frontiera è assicurato dalle commissioni territoriali e dalle sezioni già operanti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 2019 da integrarsi con diciannove nuove sezioni in relazione alle nuove zone di frontiera;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del decreto

1. Il presente decreto integra le zone di frontiera o di transito di cui al decreto ministeriale 5 agosto 2019 con quelle previste all’art. 2 del presente decreto. In tutte le zone di frontiera di cui al citato decreto ministeriale 5 agosto 2019 e in quelle indicate all’art. 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, 44 e 45 del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 (c.d. Regolamento procedure) e di cui agli articoli 10 comma 1, lett. c), d), e), e art. 11 comma 1, lett. l) e m), del decreto-legge n. 100/2026.



2. Il presente decreto provvede altresì ad integrare le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto ministeriale 5 agosto 2019, istituendo ulteriori sezioni e definendone gli ambiti di competenza.

Art. 2.

Individuazione delle zone di frontiera o di transito

1. Le zone di frontiera o di transito di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 5 agosto 2019, sono integrate con riferimento a:

elenco dei valichi di frontiera di cui all'art 2 (8), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice delle frontiere Schengen);

elenco dei porti di cui all'allegato A della legge n. 84 del 1994.

2. Le procedure accelerate di frontiera sono espletate nei luoghi a ciò deputati presenti nelle zone di cui al comma 1 e negli ulteriori centri individuati nei territori delle province di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente articolo.

Art. 3.

Istituzione di ulteriori sezioni delle commissioni territoriali ed ambiti di competenza

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2-ter, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono istituite, nell'ambito delle rispettive commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, sino al 14 ottobre 2027, le seguenti sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, competenti alla trattazione delle domande incanalate nella procedura accelerata alla frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1348:

N.	SEZIONE	COMMISSIONE DI RIFERIMENTO
1)	Sezione territoriale di Agrigento II	Commissione territoriale di Palermo
2)	Sezione territoriale di Ancona	Commissione territoriale di Ancona
3)	Sezione territoriale di Bari II	Commissione territoriale di Bari
4)	Sezione territoriale di Bologna II	Commissione territoriale di Bologna
5)	Sezione territoriale di Brescia	Commissione territoriale di Brescia
6)	Sezione territoriale di Cagliari	Commissione territoriale di Cagliari
7)	Sezione territoriale di Caserta	Commissione territoriale di Caserta

8)	Sezione territoriale di Crotone II	Commissione territoriale di Crotone
9)	Sezione territoriale di Firenze	Commissione territoriale di Firenze
10)	Sezione territoriale di Lecce	Commissione territoriale di Lecce
11)	Sezione territoriale di Milano III	Commissione territoriale di Milano
12)	Sezione territoriale di Padova	Commissione territoriale di Padova
13)	Sezione territoriale di Roma II	Commissione territoriale di Roma
14)	Sezione territoriale di Siracusa	Commissione territoriale di Siracusa
15)	Sezione territoriale di Torino III	Commissione territoriale di Torino
16)	Sezione territoriale di Treviso II	Commissione territoriale di Verona
17)	Sezione territoriale di Trieste	Commissione territoriale di Trieste
18)	Sezione territoriale di Udine II	Commissione territoriale di Trieste
19)	Sezione territoriale di Verona	Commissione territoriale di Verona

2. Le sezioni territoriali di nuova istituzione sono disciplinate dalle norme che regolano l'attività delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni.

3. La competenza delle sezioni territoriali di cui al presente decreto è determinata sulla base dei criteri stabiliti all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Dell'attuazione del presente decreto sono incaricati il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ed il Capo Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

2. Per gli oneri connessi all'attuazione del presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2026

Il Ministro: PIANTEDOSI

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 3507



ALLEGATO A

Elenco delle province in cui sono stati individuati i centri per l'espletamento delle procedure accelerate di frontiera

- a) Asti;
- b) Belluno;
- c) Benevento;
- d) Bologna;
- e) Ferrara;
- f) Genova;
- g) Imperia;
- h) La Spezia;
- i) Latina;
- j) Lecco;
- k) Mantova;
- l) Milano;
- m) Monza Brianza;
- n) Padova;
- o) Pordenone;
- p) Reggio Calabria;
- q) Savona;
- r) Siena;
- s) Treviso;
- t) Udine;
- u) Varese;
- v) Venezia;
- w) Verona;
- x) Vibo Valentia;
- y) Vicenza.

26A04134

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 22 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lavorativa-mente Agorà - cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Unione nazionale cooperative italiane ha chiesto che la società «Lavorativa-mente Agorà - cooperativa sociale onlus in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 100.144,00, si riscontra una massa debitoria di euro 240.972,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -140.828,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari e verso istituti di previdenza;

Considerato che in data 20 ottobre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti

